



Comune di San Vincenzo




Comune di Campiglia Marittima



Comune di Piombino



Comune di Sassetta



Comune di  
Suvereto

## REGOLAMENTO

### PER LA GESTIONE DELL'ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI PER LA 1° INFANZIA DELLA ZONA EDUCATIVA "VAL DI CORNIA"

#### Art.1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, la gestione dell'Elenco zonale degli Educatori per la 1° Infanzia, per prestazioni di tipo privato, nel quadro delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n.41/R del 2013 – art.18 e ss. mm.ii .

#### Art. 2 - DEFINIZIONI

1. L'educatore per la prima infanzia è il professionista, dotato di adeguato titolo di studio in conformità con la normativa nazionale e della Regione Toscana, competente a :
  1. svolgere, con propria responsabilità, le attività di educazione e cura di bambini/e nella fascia di età 0-3 anni;
  2. relazionarsi con le famiglie bambini/e nella fascia di età 0-3 anni ed offrendo informazioni sui contenuti educativi e sulle condizioni di servizio;
  3. progettare il contesto per gli apprendimenti e lo sviluppo di bambini/e :
    1. nel totale rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini e delle norme vigenti circa la loro sicurezza e la loro salute psico-fisica;
  4. gestire le relative relazioni promuovendo, attraverso un approccio ludico :
    1. la conoscenza degli oggetti e degli ambienti, la socializzazione con gli adulti e tra pari, la creatività intellettuale ed emotiva, l'autonomia nel contenuto fisico e umano.
2. E' attività educativa il complesso delle azioni fisiche, organizzative e relazionali volte a dare attuazione alle competenze cui al precedente punto 1.
3. Sono luoghi di esercizio della prestazione, le abitazioni e gli ambienti, al chiuso e all'aperto, di proprietà, o nella disponibilità delle famiglie richiedenti il servizio, purché nelle condizioni di rispetto delle norme urbanistiche in tema residenziale e ricettivo, e comunque adeguato al contesto di vita del bambino, anche temporaneo, dotati di tutte le condizioni di sicurezza edilizia e igienico-sanitaria.

#### Art.3 – INFORMAZIONE E PROCEDURE

1. Il Comune di Piombino in qualità di comune capofila della Zona Educativa della Val di Cornia:

1. istituisce, per tutta la Zona, l'Elenco zonale degli Educatori a disposizione delle famiglie del territorio della Val di Cornia;
  2. predispone ed aggiorna la modulistica per la richiesta di iscrizione;
  3. raccoglie le domande;
  4. verifica il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  5. pubblica l'elenco degli aventi diritto e lo aggiorna sulla base delle nuove richieste e delle cancellazioni, con cadenza almeno annuale;
  6. procede alla cancellazione dall'elenco nei casi previsti dall'art. 6;
  7. gestisce e derime i casi di contenzioso inerenti la difforme, mancata o negata iscrizione nell'Elenco zonale degli Educatori, nonché la cancellazione da questo;
2. I comuni della Val di Cornia, componenti della Conferenza Zonale per l'Istruzione :
1. rendono pubblicità all'Elenco zonale degli Educatori attraverso la sua pubblicazione sul sito del rispettivo comune;
  2. mettono a disposizione servizi di informazione per gli Educatori interessati all'iscrizione e le famiglie interessate al servizio;
  3. decidono, in sede di Conferenza Zonale per l'Istruzione, e a votazione unanime e palese, sorretta da specifiche motivazioni, l'integrazione, la modifica o l'abrogazione del presente regolamento.

#### **Art.4 – REQUISITI PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE**

1. Costituiscono requisiti indispensabili per la richiesta di iscrizione all'Elenco zonale degli Educatori per le prestazioni di tipo privato:
  1. l'aver compiuto la maggiore età;
  2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea;
  3. essere in possesso della cittadinanza di altro Stato ma regolarmente soggiornante in Italia;
  4. essere in possesso di un titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatrice/ore ai sensi del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R della Regione Toscana in materia di Servizi Educativi per la prima infanzia e ss.mm.ii. tra cui in particolare il Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale 8 luglio 2020, n. 55/R "*Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifi che al d.p.g.r. 41/R/2013*";
  5. non trovarsi nelle condizioni personali cui agli artt. 11 e 92 del TULPS in tema di esercizi ed attività pubblica (Dlgs n. 773/1931 e ss.mm.ii) e di esclusione dall'accesso ai pubblici uffici (rif. codice penale);
2. in caso di mancata iscrizione nell'Elenco degli Educatori della Val di Cornia, il soggetto interessato può proporre ricorso avverso l'atto del Comune di Piombino con il quale, per comprovata inadempienza o irregolarità, anche di giudizio, non è stata recepita la propria istanza allo scopo di far valere il proprio diritto alla revisione dell'Elenco degli Educatori presunto non corretto.
3. Il mantenimento dei requisiti è verificato almeno triennialmente.

#### **Art. 5 CONDIZIONI DI ISCRIZIONE:**

1. L'iscrizione all'Elenco zonale degli educatori per la 1° infanzia non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di collaborazione tra il soggetto iscritto ed il Comune di Piombino, e con

gli altri comuni della Conferenza Zonale, relativamente ai servizi e alle prestazioni cui presente regolamento, ma si sostanzia esclusivamente come opportunità di incontro tra domanda e offerta qualificata per lo svolgimento di prestazioni educative in ambienti e per bisogni di tipo privato.

2. Le famiglie, sotto la propria responsabilità, attivano con l'educatore/trice iscritta/o regolare rapporto di lavoro come disciplinato dalla normativa vigente.
3. Resta a carico dell'educatore/trice:
  1. la responsabilità civile verso terzi derivante dal rapporto di lavoro;
  2. l'attuazione, in accordo con la famiglia, delle procedure inerenti la sicurezza personale ed igienica derivante dalle normative vigenti.
4. Resta a carico della famiglia la gestione del rapporto attività con l'Educatore iscritto prescelto per la prestazione eventualmente richiesta, con piena e totale responsabilità, anche in condizione di danno e contenzioso, manlevando totalmente i Comuni della Val di Cornia da qualsiasi livello di responsabilità.
5. Il Comune di Piombino è esonerato da ogni conseguenza derivante dal rapporto di lavoro instaurato tra le parti conseguente all'iscrizione nell'Elenco degli Educatori .

#### **Art.6 – OBBLIGO DI FORMAZIONE.**

1. E' fatto obbligo da parte degli iscritti di partecipare alle occasioni formative programmate, e a loro offerte, dalla Zona Educativa della Val di Cornia.
2. La mancata partecipazione senza giustificato motivo è causa di cancellazione dall'Elenco degli Educatori cui al presente regolamento a decorrere dall'anno successivo a quello della formazione;

#### **Art.7 - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE:**

1. La cancellazione dall'albo può avvenire:
  1. su richiesta dell'interessato;
  2. a seguito di perdita dei requisiti previsti dall'avviso;
  3. per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla formazione organizzata e proposta dalla Zona Val di Cornia;
2. In caso di perdita dei requisiti o per mancata partecipazione alla formazione, la cancellazione verrà disposta previo contraddittorio con l'interessato.

#### **Art.8 – NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.